



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DELLA SETA, ADAMO, CARLONI, Vincenzo DE LUCA, FERRANTE, MARITATI, MAZZUCONI, MICHELONI e PERDUCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 2012

Norme per la valorizzazione dei prodotti ittici a «miglio zero»
provenienti da filiera corta

ONOREVOLI SENATORI. – Oggi le risorse ittiche del Mediterraneo sono sovrasfruttate. Per sovrasfruttamento si intende sia il rischio di esaurimento o di estinzione degli *stock* ittici, sia più in generale la necessità di rendere più efficienti, mirati, selettivi i metodi di prelievo. Secondo dati della Commissione europea, questa condizione di *stress* colpisce il 75 per cento degli *stock* europei e oltre l'80 per cento di quelli mediterranei, e sempre la Commissione europea stima che se gli *stock* fossero sfruttati al livello del «rendimento massimo sostenibile», cioè in modo tale da garantirne la riproduzione, le loro dimensioni crescerebbero rapidamente del 70 per cento, con grande beneficio sia per lo stato di salute della fauna ittica sia per le possibilità di reddito delle aziende di pesca.

Per queste ragioni è importante intervenire su due fronti. Il primo consiste nel delimitare le aree nelle quali la pesca non sia consentita o sia fortemente limitata. Tali aree – largamente coincidenti con i siti d'importanza comunitaria marini, individuati anche dall'Italia ottemperando alle richieste dell'Europa – devono corrispondere a *habitat* di speciale rilievo per la loro fragilità perché critiche per fasi importanti del ciclo vitale delle risorse stesse, o perché comunque importanti per salvaguardare il funzionamento e la salute dell'ecosistema marino.

Il secondo obiettivo altrettanto importante è incentivare la piccola pesca costiera artigianale, che determina un minore impatto ambientale e presenta al tempo stesso il più alto valore sociale: nel caso dell'Italia si tratta di un settore che rispetto al comparto

complessivo della pesca comprende la maggioranza delle imbarcazioni registrate – circa 9.000 su un totale di 14.000 – e il maggior numero di occupati, che è omogeneamente diffusa lungo tutte le coste della penisola e che maggiormente interagisce con le aree più pregiate del Paese, in particolare con le aree marine protette.

Eppure la piccola pesca costiera artigianale non ha mai conosciuto in Italia significativi progetti di promozione e sviluppo che facessero leva sui temi della tracciabilità, della qualità del prodotto, della cosiddetta «filiera corta» e che, saltando i passaggi dell'intermediazione commerciale, promuovessero la vendita diretta da parte delle aziende di pesca. Inoltre finora sono mancati progetti che ripercorressero, adattandolo alla pesca, il medesimo percorso già praticato in agricoltura, che nel volgere degli ultimi dieci anni ha visto imporsi con forza l'esigenza della promozione delle produzioni tipiche e l'esperienza dei cosiddetti «*farmer market*», mercati dove i produttori vendono, direttamente i loro prodotti a «chilometro zero».

Questo è l'obiettivo del presente disegno di legge, che si propone innanzitutto di promuovere la domanda e l'offerta dei prodotti ittici a «miglio zero», provenienti da filiera corta, e poi di favorire lo sviluppo nel nostro Paese di pratiche di vendita diretta, da parte di piccole aziende e cooperative di pescatori nei porti di residenza, di prodotti ittici rispondenti ad elevati parametri di qualità, salubrità e sostenibilità ambientale dei metodi di prelievo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge promuove la domanda e l'offerta dei prodotti ittici a «miglio zero», cioè provenienti da filiera corta, nonché lo sviluppo locale basato sulle attività di pesca, e una migliore conoscenza delle caratteristiche e delle tradizioni produttive ittiche locali.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono adottare adeguati strumenti per assicurare la valorizzazione dei prodotti ittici con elevati parametri di qualità, salubrità e sostenibilità ambientale dei metodi di prelievo.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Si intendono per prodotti ittici a «miglio zero», per gli effetti della presente legge, i prodotti ittici freschi pescati in aree di pesca locali, ovvero nei settori marittimi corrispondenti ai siti di sbarco, e venduti direttamente dalle imprese ittiche o dalle cooperative di pescatori nei porti di residenza, o a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dai porti di residenza.

2. I prodotti a miglio zero, devono provenire da prelievi effettuati mediante imbarcazioni con una lunghezza fuori tutta (LOA) non superiore a 25 metri, con una potenza dei motori non superiore a 90 GT e che utilizzano solo attrezzi e metodologie di pesca conformi alle normative europee e nazionali. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, e successivamente con cadenza annuale, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in attuazione del principio del «rendimento massimo sostenibile» come definito dall'Unione europea, stabilisce i limiti alle quantità di prelievo per ogni singolo *stock* ittico entro i quali i prodotti ittici possono accedere alla qualifica di prodotti ittici a miglio zero.

3. I prodotti ittici a miglio zero comprendono sia i prodotti ittici di grande pregio commerciale sia quelli considerati di minore valore commerciale.

4. In attuazione del comma 3, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, e per gli affari europei, entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con proprio decreto, a definire le caratteristiche di pregio dei prodotti ittici a miglio zero.

Art. 3.

(Vendita dei prodotti ittici a miglio zero)

1. I comuni possono concedere a titolo gratuito alle imprese ittiche o alle cooperative di pescatori, per la vendita diretta dei loro prodotti ittici a miglio zero, l'uso di spazi pubblici all'interno dei porti di residenza o in aree immediatamente limitrofe.

2. Al fine di favorire l'acquisto e il consumo di prodotti ittici a miglio zero, e limitatamente ai prodotti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ridotta dal 10 all'8 per cento per il pescato di maggiore pregio commerciale e dal 10 al 6 per cento per il pescato di minore pregio.

Art. 4.

(Impiego dei prodotti ittici a miglio zero)

1. I bandi per gli appalti pubblici dei servizi di mensa o di ristorazione collettiva emanati dalle regioni, dalle province, dai comuni o da enti da essi controllati, partecipati o promossi, possono prevedere, quale titolo preferenziale per l'aggiudicazione, l'utilizzo di prodotti ittici a miglio zero.

2. L'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1 deve essere documentato attraverso le fatture di acquisto, sulle quali devono essere riportate le indicazioni relative alle caratteristiche del prodotto, al luogo e alla data del prelievo nonché alle caratteristiche dell'attrezzo da pesca utilizzato.

3. L'impiego di prodotti ittici a miglio zero nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di mensa e di ristorazione collettiva deve essere oggetto di esplicita e adeguata comunicazione agli utenti dei medesimi servizi.

Art. 5.

(Istituzione del «marchio prodotto ittico a miglio zero»)

1. È istituito, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il «marchio di filiera prodotto ittico a miglio zero», di seguito denominato «marchio», riservato ai prodotti ittici le cui caratteristiche rispondono a criteri di qualità, salubrità, sostenibilità ambientale dei metodi e di prossimità tra luogo di prelievo e luogo di vendita. Tale marchio può essere evidenziato nello scontrino fiscale rilasciato dalle strutture commerciali che vendono tali prodotti. Con il decreto di cui al presente comma è altresì regolamentato l'uso del logo di cui all'articolo 7.

Art. 6.

(Istituzione e disciplina dell'albo dei venditori di prodotti ittici a miglio zero)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un albo delle imprese ittiche, delle cooperative dei pescatori e delle imprese commerciali che vendono prodotti ittici a miglio zero e che possono ottenere, sulla base delle procedure definite nel decreto di cui all'articolo 5, l'attribuzione del marchio.

2. L'iscrizione all'albo è gratuita, non è soggetta alla tassa di concessione governativa, è effettuata con le procedure e con le modalità indicate ai commi 4 e seguenti, e dà diritto all'uso del logo previsto dall'articolo 7.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano annualmente l'elenco aggiornato delle imprese iscritte all'albo.

4. Possono iscriversi all'albo delle imprese caratterizzate dal marchio, le imprese che ne fanno domanda e che garantiscono il rispetto delle norme della presente legge e la conformità con le norme nazionali e europee sulla pesca.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ricevono le domande di iscrizione all'albo e, entro trenta giorni, esaminata la documentazione allegata e verificata la sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge, deliberano l'iscrizione delle imprese della filiera all'albo e ne danno comunicazione agli interessati.

6. L'iscrizione all'albo è condizionata al permanere dei requisiti e dei presupposti di cui alla presente legge.

7. Nell'ipotesi in cui vengano meno i requisiti, è deliberata la cancellazione dall'albo previa comunicazione all'interessato.

8. L'iscrizione all'albo dà diritto all'utilizzo del logo di cui all'articolo 7.

Art. 7.

(Logo)

1. La licenza d'uso del logo «Prodotto ittico a miglio zero», di seguito denominato «logo» è concessa a titolo gratuito.

2. La licenza d'uso del logo è concessa dalle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Alla licenza d'uso del logo è assegnato un numero di registrazione che è annotato, a cura dell'organismo competente, su un apposito registro.

4. La licenza d'uso del logo s'intende rinnovata previo verifica dei requisiti.

Art. 8.

(Modalità d'uso del logo)

1. L'uso del logo di cui all'articolo 7 mira a rendere maggiormente visibili e più facilmente identificabili gli operatori ittici effettivamente e attivamente impegnati nelle attività di sostenibilità ambientale e della filiera corta a miglio zero, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) può essere usato soltanto con riferimento ai prodotti ittici appartenenti alla filiera per la quale è stato concesso;

b) può essere usato a scopo occasionale (scopo pubblicitario di avvenimenti tecnici o commerciali, quali fiere, corsi, convegni) oppure a scopo continuativo (carta da lettera, *brochure*, imballaggi, materiale pubblicitario);

c) può essere usato sia da solo sia affiancato a marchi propri dell'impresa autorizzata;

d) è accompagnato dal riferimento del numero di registrazione dell'iscrizione all'albo;

e) la concessione del diritto d'uso non obbliga al suo utilizzo;

f) il licenziatario utilizza il logo nella forma e con le modalità anche grafiche stabilite dal decreto di cui all'articolo 5, comma 1. È comunque sempre consentita la riproduzione in bianco e nero;

g) il diritto d'uso è strettamente riservato al licenziatario e non può essere ceduto o esteso ad altre imprese, anche facenti parte dello stesso gruppo a qualunque titolo partecipate.

Art. 9.

(Verifica della conformità)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si riservano il diritto di svolgere le indagini necessarie per verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione all'albo e delle modalità d'uso del logo previste dagli articoli 6 e 7.

2. Le imprese licenziatarie sono tenute a fornire la documentazione richiesta atta a comprovare tale conformità.

3. La rilevazione di violazioni di una delle condizioni d'uso del logo o delle norme della presente legge determinano la cancellazione dall'albo e la revoca della licenza d'uso del logo, che l'ufficio regionale o provinciale competente comunica all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 10.

(Attività di controllo e sanzioni)

1. Il Comando carabinieri politiche agricole e alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, svolge funzioni di prevenzione e di controllo dei prodotti disciplinati della presente legge.

2. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, eserci-

tano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni della presente legge. A tali scopi, le amministrazioni competenti si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione, nell'ambito degli stessi, di appositi gruppi di intervento.

Art. 11.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivate dall'attuazione della presente legge, pari a 2 milioni di euro annui, le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, sono aumentate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

Art. 12.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

